

**DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
19 aprile 2006 (in Gazz. Uff. 170 del 24 luglio 2006)**

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Adotta il seguente decreto:

Art. 1. Oggetto

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», riportate in allegato al presente decreto, di cui formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade di uso pubblico.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992.

2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, e' ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del S.I.I.T - Settore infrastrutture territorialmente competente - per le altre strade.

3. Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le norme allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.

4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto preliminare nel caso di opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001. Per i progetti preliminari di opere non inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, già approvati, le varianti richieste in applicazione del presente decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto preliminare.

5. Le norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione deve tendere per gli accessi di nuova realizzazione, nelle more dell'emanazione di una specifica norma, fermo restando quanto stabilito in proposito dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.

Art. 3. Pubblicazione

1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati: *omissis*